

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

DECRETO 16 settembre 2024.

Criteri di riparto e modalità di monitoraggio di quota parte del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità in favore delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni a statuto speciale Sardegna, Sicilia e Friuli-Venezia Giulia, per l'anno 2024, per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità della scuola secondaria di secondo grado e con disabilità sensoriale di ogni grado di istruzione.

IL MINISTRO
PER LE DISABILITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

IL MINISTRO
PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che stabilisce che le funzioni amministrative relative alla materia «assistenza scolastica» concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi. Le funzioni suddette concernono fra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari;

Visto l'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ove si statuisce che nelle scuole di ogni ordine e

grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e, in particolare, gli articoli 3 e 7;

Visto l'art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107;


Visto l'art. 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ove si statuisce che, salvo quanto previsto dall'art. 137 dello stesso decreto legislativo, ai sensi dell'art. 128 della Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, che detta, per le Regioni a statuto ordinario, disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e, in particolare, l'art. 1, comma 89, che prevede il riordino delle funzioni non fondamentali delle province;

Viste le leggi regionali di riordino delle funzioni non fondamentali emanate in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;

Visto l'art. 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), come modificato dall'art. 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che «ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, (...), le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'art. 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data già prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata. (...)»;

Visto il decreto 24 agosto 2023, recante «Criteri di riparto della quota parte di 100 milioni di euro, in favore dei comuni, del Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, e piano di riparto per l'anno 2023», della cui pubblicazione è stato dato avviso con comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 13 ottobre 2023, n. 240;



Visto il decreto 10 agosto 2023 recante «Riparto del contributo di 100 milioni di euro di cui al Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità per l'anno 2023 in favore delle Regioni a statuto ordinario, che provvedono ad attribuirlo alle province e alle città metropolitane che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 4 ottobre 2023, n. 232;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» e, in particolare, l'art. 1:

comma 210 che, al fine di assicurare un'efficiente programmazione delle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, a decorrere dal 1° gennaio 2024 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità con una dotazione di euro 552.177.454 per l'anno 2024 e di euro 231.807.485 annui a decorrere dall'anno 2025;

il comma 214 che dispone che l'utilizzo del Fondo di cui al comma 210, per le finalità di cui alle lettere da a) a h) del comma 213, è disposto con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri per le parti di rispettiva competenza. I decreti di cui al primo periodo sono adottati sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per le finalità di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) e acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata per le finalità di cui alla lettera a) del citato comma 213;

comma 213, lettera a), che individua tra le finalità del Fondo di cui al comma 210 il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado;

comma 215 che, a decorrere dall'anno 2025, sottopone gli enti territoriali beneficiari delle risorse di cui ai commi 210 e 211, primo periodo, a monitoraggio e rendicontazione ai fini della definizione degli obiettivi di servizio;

comma 212 che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, tra gli altri abroga i commi 179 e 180 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2023, concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026;

Ritenuto di dover procedere al riparto della somma da destinare in favore delle Regioni a statuto ordinario, delle Regioni a statuto speciale Sardegna, Sicilia e Friuli-Venezia Giulia, delle province e delle città metropolitane, per l'anno 2024, per la finalità di cui all'art. 1, comma 213, lettera a), della citata legge n. 213 del 2023, nell'ambito del Fondo di cui al comma 210, per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola secondaria di secondo grado, in base al numero degli studenti con disabilità fisiche o sensoriali presenti nelle scuole secondarie di secondo grado nell'anno scolastico 2023/2024;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione e del merito - Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica, prot. n. 1770 del 29 marzo 2024, con la quale sono stati comunicati i dati relativi agli alunni con disabilità iscritti nell'anno scolastico 2023/2024, distinti per grado di istruzione, per provincia e per comune della scuola;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge n. 191 del 2009, in base al quale le Province autonome di Trento e Bolzano sono escluse dal riparto delle leggi di settore a decorrere dall'anno 2010 a eccezione dei contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accessi dalle medesime province, dei rapporti giuridici già definiti entro il 31 dicembre 2009, delle risorse comunitarie e dei cofinanziamenti statali relativi a interventi comunitari, comunque denominati;

Visto l'art. 1, comma 592, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2022, al fine di garantire l'unitarietà dell'azione di Governo, nelle funzioni di competenza degli enti territoriali correlate con i livelli essenziali delle prestazioni, nonché con i relativi fabbisogni, costi *standard* e obiettivi di servizio, i Ministri competenti per materia sono tenuti, in ordine alle modalità di riparto delle risorse finanziarie necessarie e di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi, ad acquisire il preventivo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, di cui all'art. 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, allo scopo integrata dai rappresentanti delle stesse amministrazioni, in relazione alle specifiche funzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Ritenuto di assicurare anche per l'anno scolastico 2024-2025 il livello di spesa per ogni alunno, pari a 1.340,806 euro, già garantito per l'anno scolastico 2023-2024, per uno stanziamento complessivo di 120.829.422,63 euro;

Acquisito il parere reso dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, di cui all'art. 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, allo scopo integrata secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 592, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella seduta del 19 giugno 2024;



Dato atto che le regioni assicurano il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione anche agli studenti dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, quando con disabilità sensoriale, qualora previsto da specifiche normative applicabili a livello regionale;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata nella seduta del 25 luglio 2024;

Su proposta del Ministro per le disabilità e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'interno;

Decretano:

Art. 1.

Criteri di ripartizione

1. Il contributo di 120.829.422,63 euro, per l'anno 2024, per la finalità di cui all'art. 1, comma 213, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che individua tra le finalità del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, istituito ai sensi del comma 210, per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola secondaria di secondo grado e con disabilità sensoriale di ogni grado di istruzione, qualora previsto da specifiche normative applicabili a livello regionale, è erogato a favore delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni a statuto speciale Sardegna, Sicilia e Friuli-Venezia Giulia, che provvedono ad attribuirlo alle province e alle città metropolitane che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Tale contributo, da considerarsi integrativo rispetto alla copertura finanziaria prevista nelle disposizioni regionali attinenti alle funzioni non fondamentali delle province e città metropolitane, è ripartito secondo l'allegato A), che forma parte integrante del presente provvedimento.

3. Qualora le funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali siano svolte, a seguito di specifiche disposizioni legislative regionali, da soggetti diversi dalle province e dalle città metropolitane, la quota del contributo è attribuita alla regione, che stabilirà le modalità di riparto tra gli enti interessati.

Art. 2.

Modalità di monitoraggio

1. Le regioni beneficiarie delle risorse di cui all'art. 1 sono sottoposte a monitoraggio attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio e rendicontazione ai soli fini della successiva definizione degli obiettivi di servizio

che, corredata delle istruzioni relative alla compilazione, è pubblicata annualmente a cura della Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro i quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le regioni sono tenute a trasmettere la scheda di monitoraggio e rendicontazione a Sogei - Società generale d'informatica S.p.a. entro il termine indicato nelle istruzioni di cui al comma 1, in modalità esclusivamente telematica. In caso di mancata compilazione delle schede di monitoraggio nel termine assegnato, il Governo si riserva di attivare il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 120, comma 2, della Costituzione e dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 16 settembre 2024

Il Ministro per le disabilità
LOCATELLI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

*Il Ministro
per gli affari regionali e le autonomie*
CALDEROLI

*Il Ministro dell'istruzione
e del merito*
VALDITARA

Il Ministro dell'interno
PIANTEDOSI

Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2677



ALLEGATO A

RIPARTO FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

	Regione	Provincia	N° alunni con disabilità scuola secondaria II grado 2023/2024	Percentuale alunni con disabilità scuola secondaria II grado	Totale per Provincia e Regione
1	PIEMONTE	ALESSANDRIA	431		577.887,43 €
1	PIEMONTE	ASTI	324		434.421,17 €
1	PIEMONTE	BIELLA	246		329.838,30 €
1	PIEMONTE	CUNEO	877		1.175.886,94 €
1	PIEMONTE	NOVARA	552		740.124,96 €
1	PIEMONTE	TORINO	2.976		3.990.238,93 €
1	PIEMONTE	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	269		360.676,84 €
1	PIEMONTE	VERCELLI	301		403.582,63 €
	TOTALE PIEMONTE		5.976	6,63%	8.012.657,20 €
2	LOMBARDIA	BERGAMO	1.065		1.427.958,49 €
2	LOMBARDIA	BRESCIA	1.326		1.777.908,88 €
2	LOMBARDIA	COMO	513		687.833,53 €
2	LOMBARDIA	CREMONA	647		867.501,54 €
2	LOMBARDIA	LECCO	353		473.304,55 €
2	LOMBARDIA	LODI	347		465.259,71 €
2	LOMBARDIA	MANTOVA	657		880.909,60 €
2	LOMBARDIA	MILANO	4.694		6.293.743,80 €
2	LOMBARDIA	MONZA E DELLA BRIANZA	960		1.287.173,85 €
2	LOMBARDIA	PAVIA	890		1.193.317,42 €
2	LOMBARDIA	SONDRIO	229		307.044,60 €
2	LOMBARDIA	VARESE	1.117		1.497.680,41 €
	TOTALE LOMBARDIA		12.798	14,20%	17.159.636,38 €
3	VENETO	BELLUNO	252		337.883,14 €
3	VENETO	PADOVA	702		941.245,88 €
3	VENETO	ROVIGO	320		429.057,95 €
3	VENETO	TREVISO	925		1.240.245,64 €
3	VENETO	VENEZIA	815		1.092.756,97 €
3	VENETO	VERONA	952		1.276.447,40 €
3	VENETO	VICENZA	1.231		1.650.532,30 €
	TOTALE VENETO		5.197	5,77%	6.968.169,28 €
4	FRIULI-VENEZIA G.	GORIZIA	172		230.618,65 €
4	FRIULI-VENEZIA G.	PORDENONE	383		513.528,73 €
4	FRIULI-VENEZIA G.	TRIESTE	182		244.026,71 €
4	FRIULI-VENEZIA G.	UDINE	492		659.676,60 €
	TOTALE FRIULI-VENEZIA G.		1.229	1,36%	1.647.850,69 €
5	LIGURIA	GENOVA	1.660		2.225.738,11 €



5	LIGURIA	IMPERIA	332		445.147,62 €
5	LIGURIA	LA SPEZIA	260		348.609,58 €
5	LIGURIA	SAVONA	417		559.116,14 €
	TOTALE LIGURIA		2.669	2,96%	3.578.611,45 €
6	EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	1.431		1.918.693,52 €
6	EMILIA ROMAGNA	FERRARA	710		951.972,33 €
6	EMILIA ROMAGNA	FORLÌ-CESENA	511		685.151,91 €
6	EMILIA ROMAGNA	MODENA	1.309		1.755.115,18 €
6	EMILIA ROMAGNA	PARMA	665		891.636,05 €
6	EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	449		602.021,94 €
6	EMILIA ROMAGNA	RAVENNA	611		819.232,52 €
6	EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	946		1.268.402,56 €
6	EMILIA ROMAGNA	RIMINI	481		644.927,73 €
	TOTALE EMILIA ROMAGNA		7.113	7,89%	9.537.153,74 €
7	TOSCANA	AREZZO	669		896.999,28 €
7	TOSCANA	FIRENZE	1.493		2.001.823,50 €
7	TOSCANA	GROSSETO	364		488.053,42 €
7	TOSCANA	LIVORNO	670		898.340,08 €
7	TOSCANA	LUCCA	670		898.340,08 €
7	TOSCANA	MASSA-CARRARA	442		592.636,29 €
7	TOSCANA	PISA	754		1.010.967,79 €
7	TOSCANA	PISTOIA	715		958.676,36 €
7	TOSCANA	PRATO	509		682.470,30 €
7	TOSCANA	SIENA	529		709.286,42 €
	TOTALE TOSCANA		6.815	7,56%	9.137.593,52 €
8	UMBRIA	PERUGIA	1.344		1.802.043,39 €
8	UMBRIA	TERNI	402		539.004,05 €
	TOTALE UMBRIA		1.746	1,94%	2.341.047,44 €
9	MARCHE	ANCONA	838		1.123.595,51 €
9	MARCHE	ASCOLI PICENO	357		478.667,78 €
9	MARCHE	FERMO	268		359.336,03 €
9	MARCHE	MACERATA	480		643.586,92 €
9	MARCHE	PESARO E URBINO	568		761.577,86 €
	TOTALE MARCHE		2.511	2,79%	3.366.764,10 €
10	LAZIO	FROSINONE	715		958.676,36 €
10	LAZIO	LATINA	1.014		1.359.577,38 €
10	LAZIO	RIETI	317		425.035,53 €
10	LAZIO	ROMA	6.131		8.220.482,15 €
10	LAZIO	VITERBO	652		874.205,57 €
	TOTALE LAZIO		8.829	9,80%	11.837.976,99 €
11	ABRUZZO	CHIETI	729		977.447,64 €
11	ABRUZZO	L'AQUILA	611		819.232,52 €
11	ABRUZZO	PESCARA	551		738.784,16 €
11	ABRUZZO	TERAMO	567		760.237,05 €
	TOTALE ABRUZZO		2.458	2,73%	3.295.701,37 €
12	MOLISE	CAMPOBASSO	395		529.618,41 €
12	MOLISE	ISERNIA	93		124.694,97 €
	TOTALE MOLISE		488	0,54%	654.313,38 €



13	CAMPANIA	AVELLINO	519		695.878,36 €
13	CAMPANIA	BENEVENTO	355		475.986,16 €
13	CAMPANIA	CASERTA	1.464		1.962.940,12 €
13	CAMPANIA	NAPOLI	5.905		7.917.459,98 €
13	CAMPANIA	SALERNO	1.450		1.944.168,83 €
	TOTALE CAMPANIA		9.693	10,76%	12.996.433,45 €
14	PUGLIA	BARI	1.972		2.644.069,61 €
14	PUGLIA	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	779		1.044.487,95 €
14	PUGLIA	BRINDISI	718		962.698,77 €
14	PUGLIA	FOGGIA	1.476		1.979.029,79 €
14	PUGLIA	LECCE	1.103		1.478.909,12 €
14	PUGLIA	TARANTO	1.044		1.399.801,56 €
	TOTALE PUGLIA		7.092	7,87%	9.508.996,80 €
15	BASILICATA	MATERA	263		352.632,00 €
15	BASILICATA	POTENZA	509		682.470,30 €
	TOTALE BASILICATA		772	0,86%	1.035.102,30 €
16	CALABRIA	CATANZARO	440		589.954,68 €
16	CALABRIA	COSENZA	1.091		1.462.819,45 €
16	CALABRIA	CROTONE	173		231.959,45 €
16	CALABRIA	REGGIO CALABRIA	1.232		1.651.873,11 €
16	CALABRIA	VIBO VALENTIA	233		312.407,82 €
	TOTALE CALABRIA		3.169	3,52%	4.249.014,51 €
17	SICILIA	AGRIGENTO	533		714.649,65 €
17	SICILIA	CALTANISSETTA	461		618.111,61 €
17	SICILIA	CATANIA	2.171		2.910.890,03 €
17	SICILIA	ENNA	232		311.067,01 €
17	SICILIA	MESSINA	1.008		1.351.532,54 €
17	SICILIA	PALERMO	2.085		2.795.580,70 €
17	SICILIA	RAGUSA	376		504.143,09 €
17	SICILIA	SIRACUSA	634		850.071,06 €
17	SICILIA	TRAPANI	773		1.036.443,11 €
	TOTALE SICILIA		8.273	9,18%	11.092.488,80 €
18	SARDEGNA	CAGLIARI	875		1.173.205,33 €
18	SARDEGNA	NUORO	265		355.313,61 €
18	SARDEGNA	ORISTANO	244		327.156,69 €
18	SARDEGNA	SASSARI	1.422		1.906.626,26 €
18	SARDEGNA	SUD SARDEGNA	483		647.609,34 €
	TOTALE SARDEGNA		3.289	3,65%	4.409.911,23 €
	TOTALE REGIONI		90.117	100,00%	120.829.422,63 €

